

COMUNE DI SAN DIDERO

Provincia di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

OGGETTO :

IUC. RICONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventinove**, del mese di **aprile**, alle ore **21** e minuti **00**, nella SALA ADUNANZE CONSILIARI, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BELLONE LOREDANA	SINDACO	X	
LAMPO SERGIO	CONSIGLIERE	X	
TOMASSONE JESSICA	CONSIGLIERE	X	
AMBROSIA ROBERTA	CONSIGLIERE	X	
BELMONDO BRUNA	CONSIGLIERE	X	
DAVI' FULVIO	CONSIGLIERE	X	
MARTELLI DONATA	CONSIGLIERE		X
ALLEGRA STEFANO	CONSIGLIERE	X	
CAMBURSANO LUCA	CONSIGLIERE	X	
SUCCO ELENA	CONSIGLIERE	X	
Totale		9	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **ZOLA DR. LUIGI**il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la/il Signor/a **BELLONE LOREDANA** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 che differisce al 31/03/2016 il termine per la deliberazione per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali ed il successivo Decreto del 01/03/2016 per cui il termine viene ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) del testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, che, relativamente alle competenze del Consiglio Comunale prevede "istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per fruizione dei beni e dei servizi;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 18/06/2015 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2015;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 04/04/2016 di determinazione delle aliquote in materia di tributi locali, anno 2016 con conferma delle aliquote già deliberate per l'anno 2015;

Richiamato l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 che così recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamata in toto la legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015);

Dato atto che dal 1° gennaio 2014 è istituita la IUC (Imposta Unica Comunale), composta da:

- TARI (tassa sui rifiuti) – il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, determinato dal Piano Finanziario approvato e trasmesso dal gestore del servizio, deve essere coperto nella misura del 100% dai proventi del relativo tributo, determinato per le categorie domestiche sia in base ai metri quadrati calpestabili che in base agli occupanti, per le non domestiche sulla base dei metri quadrati e in base alla tipologia di rifiuti prodotto;
- TASI (tassa sui servizi indivisibili) – con un'aliquota base dell'1 per mille sulla base imponibile dell'IMU a fronte della copertura del costo dei servizi indivisibili del Comune;
- IMU (Imposta municipale propria) – conferma a regime dell'imposta;

Richiamato l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006;

Dato altresì atto che il comma 26 della Legge di Stabilità del 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in Gazzetta Ufficiale GU serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Supplemento Ordinario n. 70, disponendo che per l'anno 2016 è sospeso il potere delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi nonché delle addizionali ad essi attribuiti con Leggi dello Stato di fatto impone il divieto per gli enti territoriali di deliberare aumenti di prelievo sui tributi propri rispetto al prelievo fiscale applicato nel 2015; la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 147 del 2013 per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Considerato che la Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 introduce una nuova ipotesi di comodato d'uso che non rientra nei casi di assimilazione ma di agevolazione tributaria. L'agevolazione non sarà concessa sulla base di una scelta discrezionale del Comune ma è prevista in modo esplicito dalla Legge, sussistendone le condizioni.

Per ottenere la riduzione della base imponibile nella misura del 50%, la disposizione prevede che debbano sussistere una serie di condizioni, in particolare:

- Il contratto deve essere registrato
- Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente, nonché, dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/10.

Per ottenere l'agevolazione il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che dovrà essere presentato, per il 2016, entro il 30 giugno 2017;

Dato atto che il mancato gettito TASI determinato dall'esenzione per le abitazioni principali stabilito dalla Legge di Stabilità 2016 e come meglio sopra dettagliato, viene riconosciuto all'ente attraverso una quota del Fondo Solidarietà Comunale 2016 quale ristoro minori introiti TASI;

Evidenziato che La legge di stabilità 2016 apporta significative novità anche in materia di TASI per cui relativamente all'abitazione principale, le disposizioni introdotte con la suddetta Legge intendono eliminare l'applicazione della TASI all'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio, su cui la tassazione permane) sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale;

Dato atto che per quanto riportato nei paragrafi che precedono per l'anno 2016 si devono riconfermare le aliquote stabilite per il precedente anno e come già deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 21/2016 pertanto per quanto riguarda:

- 1. I.M.U.:** viene conferma dell'aliquota ordinaria stabilita per il 2015 (tabella allegata):
 - Sulla prima casa del **4 per mille** e relative pertinenze esclusivamente per le categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, detrazione di € 200,00;
 - Aliquota ordinaria **8,6 per mille** per gli immobili diversi dall'abitazione principale e per le aree edificabili insistenti sul territorio comunale, compresi gli immobili di categoria catastale "D" per cui vige la separazione del versamento a favore dello Stato fino alla concorrenza dell'aliquota 7,6 per mille e a favore del Comune per la parte eccedente pari pertanto all'1,00 per mille;
 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti poiché comune in zona montana ISTAT.
- 2. TASI – tassa sui servizi indivisibili:** vengono confermate le aliquote del precedente anno; **dell'1,50 per mille** sulla base imponibile dell'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, l'aliquota **dell'1,00 per mille** sulla base imponibile dell'IMU per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale, come sopra definiti, immobili categoria D e per le aree edificabili insistenti sul territorio comunale – **relativamente all'abitazione principale l'art. 1 comma 14 lettera a) della Legge di stabilità 2016, con una modifica al comma 639 della legge 147/2013 istitutiva della TASI, elimina la TASI degli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore nonché "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare" ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "abitazioni di lusso")**;

Tenuto conto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuto in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 modificato dall'art. 3 comma 1, lettera B, D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213;

Dato atto che il Segretario Comunale ha prestato attività di collaborazione e consulenza giuridico amministrativa così come previsto dalla normativa vigente;

udito il dibattito

Con voto reso in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:
presenti: 9; votanti: 9; favorevoli: 9; contrari: // astenuti: //

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di riconfermare per l'anno 2016 le tariffe già stabilite per il precedente anno così come segue:

- 1) **I.M.U.:** riconferma dell'aliquota ordinaria pertanto:
 - Sulla prima casa del **4 per mille** e relative pertinenze esclusivamente per le categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, detrazione di € 200,00;
 - Aliquota ordinaria **8,6 per mille** per gli immobili diversi dall'abitazione principale e per le aree edificabili insistenti sul territorio comunale, compresi gli immobili di categoria catastale "D" per cui vige la separazione del versamento a favore dello Stato fino alla concorrenza dell'aliquota 7,6 per mille e a favore del Comune per la parte eccedente pari pertanto all'1,00 per mille;
 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti poiché comune in zona montana ISTAT.

- 2) **Tassa sui servizi indivisibili – TASI** – riconferma delle aliquote del precedente anno: **dell'1,50 per mille** sulla base imponibile dell'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, l'aliquota **dell'1,00 per mille** sulla base imponibile dell'IMU per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale, come sopra definiti, immobili categoria D e per le aree edificabili insistenti sul territorio comunale – **relativamente all'abitazione principale l'art. 1 comma 14 lettera a) della Legge di stabilità 2016, con una modifica al comma 639 della legge 147/2013 istitutiva della TASI, elimina la TASI degli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore nonché "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare" ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "abitazioni di lusso");**

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi si rimanda ai rispettivi regolamenti tra cui Regolamento IUC;

Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito

informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l'altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;
- Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Servizi indivisibili	Costi
Manutenzione strade (acquisti e servizi)	2.000,00
Sgombero neve	2.500,00
Illuminazione pubblica	18.500,00
Manutenzione impianti illuminazione pubblica	2.500,00
Spese manutenzione ordinaria cimitero	2.800,00
Spese per gestione servizio idrico integrato (acquedotto)	1.200,00
Servizi socio-assistenziali	16.500,00
Totale costi servizi indivisibili	46.000,00
Totale previsione entrata TASI – gettito comunale	17.200,00
Totale previsione entrata TASI – FSC 2016	18.877,00

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000:

- Presenti 9 -Votanti 9 -Astenuiti //
- Contrari //
- Favorevoli 9

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to BELLONE LOREDANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZOLA DR. LUIGI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Didero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(ZOLA DR. LUIGI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 3/05/2016.

San Didero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZOLA DR. LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

San Didero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZOLA DR. LUIGI
